





Schema riassuntivo e interpretativo dei titoli abilitanti e del mantenimento degli stessi per l'assunzione di incarichi di RSPP/ASPP

Titoli abilitanti, decorrenze e scadenze





Mantenimento dei titoli abilitanti - aggiornamento. Decorrenza dell'aggiornamento

L'aggiornamento consente il mantenimento dei titoli abilitanti.


Per chi ha usufruito dei **crediti professionali e formativi pregressi** [Nota 1] il quinquennio di aggiornamento decorre dal 14/02/2007 (Rif. linee interpretative del 05/10/2006) oppure dalla data più recente tra:

- conseguimento della laurea [Nota 2];
- conclusione del modulo B specifico;
- conclusione dell'aggiornamento previsto [Nota 3];
(con il 20% delle ore di aggiornamento effettuate entro il 14/02/2008).

Entro 5 anni da tale data deve essere completato il primo aggiornamento quinquennale successivo, relativo a ciascun gruppo di settori ATECO per il quale si intende operare.

Per i soggetti di **nuova formazione**, che hanno frequentato il modulo B, il periodo di riferimento per l'aggiornamento decorre dopo 5 anni dalla conclusione del modulo B, infatti quest'ultimo ha valenza quinquennale (rappresenta cioè un credito formativo valido 5 anni a differenza dei moduli A e C che hanno valore permanente).

In ogni caso il mancato aggiornamento fa decadere il tecnico dal possesso dei requisiti per lo svolgimento dei compiti di RSPP/ASPP.



La norma non specifica se il **mancato aggiornamento** nei tempi previsti comporti la decadenza anche dalla validità del modulo B e quindi:

- sia necessario rifrequentare il modulo per riacquisire il titolo, oppure
 - sia sufficiente completare le ore di aggiornamento;
- impegnandosi, durante il periodo scoperto, a non svolgere le mansioni di RSPP in quanto privi di uno dei requisiti.


Nelle more di una interpretazione autentica, la Commissione ritiene che:

- l'RSPP/ASPP che non ha completato l'aggiornamento non possa esercitare (solo nell'arco temporale di vacatio dei requisiti);
- possa riacquistare il titolo, e quindi riprendere a esercitare, al completamento del percorso di aggiornamento senza cancellazione del modulo B frequentato o dei crediti professionali pregressi. [Nota 4]

Durata dei corsi di aggiornamento e macrosettori ATECO

La durata di detti corsi, rapportata ai macrosettori di cui ai prospetti del Modulo B è così articolata:

- per ASPP 28 h per tutti i macrosettori;
- per RSPP
 - a) 60 ore per macrosettori 3 - 4 - 5 - 7;
 - b) 40 ore per macrosettori 1 - 2 - 6 - 8 - 9;
 - c) 100 ore per macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti sopraindicati. [Nota 5]



La norma non impone che il monte ore debba essere svolto in una unica soluzione, precisando che *"il monte ore complessivo può essere distribuito nel quinquennio"* [Nota 5] in modo da garantire sempre un aggiornamento costante, peraltro necessario per assolvere adeguatamente a responsabilità tecniche in continuo divenire.

NOTE:

[1] Obblighi formativi/esoneri

Fonte: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedimento del 26/01/2006, G.U. 37 del 14-02-2006

Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi		
Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Formazione obbligatoria
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero per il macrosettore ATECO in cui si svolge attualmente l'attività. Obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1 [Nota 5].
> di sei mesi e < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Frequenza Mod. B ATECO specifico Frequenza Mod. C
< di sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, nessuna formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Frequenza Mod. B ATECO specifico Frequenza Mod. C
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Frequenza Mod. B ATECO specifico Frequenza Mod. C
Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B - C).		
Per coloro che sono esonerati dalla frequenza dei moduli A e B, si procede comunque, in occasione della verifica prevista per il modulo C, anche alla somministrazione di test, a risposta multipla chiusa, relativi alle materie dei moduli A e B.		

Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi		
Esperienza lavorativa	Titolo di studio	Formazione obbligatoria
> di tre anni con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Esonero per il macrosettore ATECO in cui si svolge attualmente l'attività Obbligo immediato di frequenza al corso di aggiornamento di cui al punto 3 del presente accordo, ed entro il termine di cui al punto 1.1 [Nota 5].
> di sei mesi e < di tre anni, con incarico attuale, designati prima del 14.02.2003 ed attivi al 13.08.2003	Qualsiasi	Frequenza Mod. B ATECO specifico
< di sei mesi, con incarico attuale, designati dopo il 14.02.2003, nessuna formazione inerente ai contenuti dell'art. 3 del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Frequenza Mod. B ATECO specifico
Nuova nomina, con formazione inerente ai contenuti del D.M. 16.1.1997	Diploma di istruzione secondaria superiore	Frequenza Mod. B ATECO specifico
Verifica dell'apprendimento con valutazione riferita ai moduli per i quali si prevede l'obbligo di frequenza (B).		

[2] Lauree abilitanti

Fonte: D.Lgs 81/2008 coordinato con D.Lgs 106/2009 (art. 32 c. 5)

Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23 e della laurea magistrale LM26, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 155 del 6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su parere conforme del Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Fonte: D.Lgs 195/2003, G.U. 174 del 29 luglio 2003 (art. 2 c. 6)

Coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" e "Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2.

[3] Conclusione aggiornamento, esoneri

Fonte: Linee interpretative Accordo in Conferenza Stato Regioni, provvedimento del 05/10/2006, G.U. n°285 del 07-12-2006

Entro il 14 Febbraio 2007 dovranno essere completate tutte le procedure che consentano l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

... per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14 Febbraio 2007 e deve essere completato entro il 14 Febbraio 2012.

Entro il 14 Febbraio 2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo al macrosettore di appartenenza.

L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale del 10 Ottobre 2005 (G.U. n° 256 del 3.11.2005) oppure documentato da idoneo certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l'aggiornamento.

[4] Mancato assolvimento dell'obbligo di aggiornamento

Fonte: Conferenza Stato Regioni, accordo del 25/07/2012, G.U. n°192 del 18-8-2012, adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37 comma 2, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

... si ritiene che l'ASPP o il RSPP che non adempia l'obbligo di aggiornamento nei tempi previsti, perda la propria operatività.

Ciò significa che, pur mantenendo il requisito derivato dalla regolare frequenza ai corsi, egli non è in grado di poter esercitare i propri compiti fintanto che non venga completato l'aggiornamento per il monte ore mancante, riferito al quinquennio appena concluso.

Il completamento dell'aggiornamento consente, pertanto, di riacquisire la fruibilità del credito relativo al modulo B consentendo, contemporaneamente, a ASPP e RSPP di recuperare la propria operatività.

[5] Durata corsi si aggiornamento e macrosettori ATECO

Fonte: Linee interpretative Accordo in Conferenza Stato Regioni, provvedimento del 05/10/2006, G.U. n°285 del 07-12-2006

Punto 3 Corsi di aggiornamento

Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per tutti i macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio.

Per gli RSPP appartenenti ai macrosettori 3,4,5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo può essere distribuito nel quinquennio.

Per gli RSPP appartenenti ai macrosettori 1,2,6,8 e 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo può essere distribuito nel quinquennio.

Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

[6] Datore di lavoro RSPP

Fonte: Conferenza Stato Regioni, accordo del 25/07/2012, G.U. n°192 del 18-8-2012, adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37 comma 2, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

L'articolo 34, comma 2, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro prevede che il datore di lavoro che intenda svolgere personalmente i compiti del servizio di prevenzione e protezione, nei casi in cui ciò è consentito (individuati dall'allegato II del D.Lgs n. 81/2008), debba frequentare corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e della articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni. Il successivo comma 3 dell'articolo 34, citato, dispone altresì che il datore di lavoro che intenda svolgere i compiti del servizio di prevenzione e protezione debba frequentare corsi di aggiornamento...

Resta ferma, come espressamente previsto dall'articolo 21, secondo comma, lettera b), del D.Lgs n. 81/2008 (ove si legge che sono fatti salvi gli "obblighi previsti da norme speciali"), la obbligatorietà di altra formazione rispetto a quelle oggetto di regolamentazione da parte dell'accordo ex articolo 37 del "testo unico", nei soli casi in cui essa sia imposta ai sensi di altre disposizioni di legge...

[7] Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa

Le linee interpretative emesse del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (16/05/2012) approvate in Conferenza Stato Regioni accordo ex art. 34 D.Lgs 81/2008 (25/07/2012) hanno introdotta una disciplina transitoria.

Limitatamente alla fase di prima applicazione degli accordi, è prevista la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole, modalità e durate (dipendenti dalle classi di rischio delle attività svolte).

L'esonero è per coloro che hanno terminato una formazione secondo le vecchie regole:

- per i datori di lavoro D.M. 16/01/1997, Accordo 26/01/2006
- per i lavoratori previsioni normative ed eventuali indicazioni CCNL.

Tali corsi di formazione (vecchie regole) devono essere organizzati e approvati formalmente prima dell'11 gennaio 2012.

È necessario che la frequenza di tali corsi (vecchie regole) sia svolta, per i:

- datori di lavoro, entro sei mesi dall'11 gennaio 2012
- lavoratori, dirigenti e preposti, entro dodici mesi dal 11 gennaio 2012.

Fonti:

- Conferenza Stato Regioni, accordo del 25/07/2012, G.U. n°192 del 18-8-2012, adeguamento e linee applicative degli accordi ex art. 34, comma 2 e art. 37 comma 2, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.
- Regione Lombardia Circolare n°7 del 17-9-2012, B.U.R.L. n°38 del 20-9-2012, indicazioni in ordine all'applicazione dell'Accordo (sopraccitato).
- Regione Lombardia Rettifica Circolare n°7 del 17-9-2012, B.U.R.L. n°39 del 24-9-2012.

I datori di lavoro che hanno frequentato percorsi ex art. 3 D.M. 16 gennaio 1997, gli esonerati ex art. 95 D.Lgs 626/94, quelli che hanno svolto corsi secondo l'Accordo sancito il 26 gennaio 2006 di cui all'art. 32, comma 2 del D.Lgs 81/08, devono aggiornarsi secondo le scadenze indicate in tabella.

Datori di Lavoro	Esonero	Aggiornamento entro
Coloro che hanno frequentato percorsi ex art. 3 D.M. 16.01. 1997 o corsi a contenuti conformi ex art. 3 D.M. 16.01.1997	si	5 anni dal 11.01.2012
Esonerati ex art. 95 D.Lgs.626/94	si	2 anni dal 11.01.2012
Coloro che hanno frequentato corsi ex Accordo 26 gennaio 2006 (RSPP/ASPP)	si	5 anni dal 11.01.2012
Sono esonerati dalla frequenza dei nuovi corsi anche i D.d.L. che alla data 11 gennaio 2012 possono dimostrare, attraverso idonea documentazione, di aver progettato/pianificato (« <i>formalmente e documentalmente approvati</i> »), corsi « <i>rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 D.M.16.01.1997 per quanto riguarda durata e contenuti</i> ».		
I datori di lavoro che hanno frequentato - entro e non oltre 11.07.2012 - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data del 11.01.2012, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 D.M.16.01.1997	si	5 anni dal giorno dell'effettivo completamento

È inoltre riconosciuta la formazione pregressa dei:

Lavoratori	Esonero	Aggiornamento entro
Coloro per i quali i D.d.L. comprovino di aver svolto - alla data 11.01.2012 - una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 22 D.Lgs 626/94, art. 1 D.M. 16.01.1997, art. 37 D.Lgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro	si	12 mesi se erogata prima del 11.01.2007 5 anni se erogata dopo il 11gennaio 2007
Preposti	Esonero	Aggiornamento entro
Coloro per i quali i D.d.L. comprovino di aver svolto - alla data 11.01.2012 - una formazione nel rispetto delle previsioni normative (art. 37 comma 7 D.Lgs 81/08) e dei contratti collettivi di lavoro	si	12 mesi se erogata prima del 11.01.2007 5 anni se erogata dopo il 11.01.2007
La formazione particolare ed aggiuntiva deve essere conclusa entro 18 mesi dal 11.01.2012		
Dirigenti	Esonero	Aggiornamento entro
Coloro che dimostrino di aver svolto - alla data 11.01.2012 - una formazione con contenuti conformi all'art. 3 D.M. 16.01.1997 dopo il 14.08.2003. Coloro che dimostrino di aver svolto - alla data 11.01.2012 - una formazione con contenuti conformi al modulo A per RSPP/ASPP	si	5 anni dal 11.01.2007

Vige l'esonero alla frequenza dei corsi di formazione per i lavoratori, per i dirigenti ed i preposti per i quali è possibile dimostrare, attraverso idonea documentazione, la partecipazione a corsi di formazione, progettati/pianificati («formalmente e documentalmente approvati») alla data 11 gennaio 2012, e «rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi».

Lavoratori, Preposti, Dirigenti	Esonero	Aggiornamento entro
Coloro che hanno frequentato - entro e non oltre 11.01.2013 - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data 11.01.2012, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro	si	5 anni dal 11.01.2007